

LEGGE 09.01.1989 N.13

**“DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”**

DICHIARAZIONE

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 Legge 13/89.

Il sottoscritto Ing. Andrea Alfieri, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 1144 con studio tecnico in Faenza via San Martino 103/19, in qualità di tecnico abilitato ed incaricato dalla ditta Interpump Hydraulics S.p.a., per la richiesta di PdC per ampliamento di capannone industriale nell'immobile sito in via Proventa 31 a Faenza.

- Vista la Legge n. 13 del 09.01.89, recante: “disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- Visto il Decreto Ministeriale 14.06.89 n. 236 contenente: “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento delle barriere architettoniche”;
- Vista la circolare esplicativa n. 1669 del 22.06.89;
- Vista la Legge 05.02.1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e diritti delle persone handicappate”;
- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 441 del 15.10.1992;

DICHIARA

1. che l’unità immobiliare destinata a capannone industriale risulta visitabile (deposito);
2. che la totalità degli spazi realizzati risultano adattabili, a costi contenuti e senza modificare la struttura portante e gli impianti comuni, per ottenere il soddisfacimento dei requisiti previsti per l’accessibilità; intendendo per accessibilità la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Le specifiche soluzioni tecniche vengono di seguito elencate.

**RELAZIONE CONTENENTE LO SCHEMA DETTAGLIATO DEGLI ABBATTIMENTI
AI SENSI DELL'ART. 10 PUNTO 10.2 D.M. 14 GIUGNO 1989 N. 236**

1) SPAZIO ESTERNO AL FABBRICATO (*già accessibile*)

- * Percorso pedonale larghezza minima cm. 90;
- * La pendenza del percorso non supera il 5% con raccordi max 15% per dislivelli fino a cm 15;
- * La pavimentazione è realizzata con materiali antisdrucchiolevoli;

2) SPAZI INTERNI DEL FABBRICATO (*già visitabili*)

La visitabilità riguarda tutti gli spazi comuni e di relazione che risultano fruibili senza dislivelli (deposito)

- PORTE

- * Porta di accesso cm. >100;
- * Porte interne di larghezza cm. 80-90;
- * Altezza delle maniglie cm. 90;
- * Spazio antistante e retrostante la porta come da schema Art. 8.1.1 D.M. 236/89
- * Porte (se a vetro) in materiale antiurto;

- PAVIMENTI

- * Dislivello massimo fra pavimenti cm. 2,5;
- * Lo spigolo delle soglie è arrotondato;
- * Pavimenti costituiti da materiale antisdrucchiolevole;

- INFISSI ESTERNI

- * Altezza maniglie cm. 115;

- TERMINALI IMPIANTI

- * Interruttori altezza compresa fra cm. 75 e cm. 140;
- * Prese luce altezza compresa fra cm. 60 e cm. 110;

- PERCORSI ORIZZONTALI

- * Larghezza minima cm. 100 e in assenza di dislivelli;
- * Rispetto delle soluzioni tecniche conformi di cui all'Art. 9 del D.M. 236/89.

ALTRI SPAZI INTERNI DEL FABBRICATO (*adattabili per renderli in futuro accessibili*)

Non vi sono ulteriori spazi interni al fabbricato da adattare.

Si precisa inoltre che:

- * la relazione dettagliata contenente lo schema degli abbattimenti è parte integrante degli elaborati progettuali essendo stata redatta in conformità della Legge 09.01.1989 n. 13, del D.M. 14.06.1989 n. 236 e Legge 05.02.1992 n. 104;
- * il presente progetto, come evidenziato negli elaborati grafici e nella relazione, risulta altresì adattabile per essere reso completamente accessibile;

- * le varianti in corso d'opera apportate al presente progetto, e per le quali non è necessaria l'approvazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, saranno redatte in conformità alla Legge 09.01.1989 n. 13, del D.M. 14.06.1989 n. 236 e alla Legge 05.02.1992 n. 104.
- * Qualora le opere vengano realizzate in parziale difformità dalle leggi sopra menzionate, non sarà possibile ottenere la licenza di abitabilità o agibilità ai sensi dell'Art. 221 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, dell'Art. 11 del D.M. 236/89 e dell'Art. 24 della Legge 05.02.1992 n. 104.

Faenza, li 20/12/2021

Il tecnico abilitato
Ing. Andrea Alfieri
(documento firmato digitalmente)